



**BANCA  
CAMBIANO** 1884  
SOCIETÀ PER AZIONI

**REGOLAMENTO**

**OBBLIGAZIONI PERPETUE *ADDITIONAL TIER 1***

**"Banca Cambiano 1884 – Prestito obbligazionario perpetuo  
*Additional Tier 1 Temporary Write-Down - Serie 492*"**

**€ 1.300.000,00**

**ISIN IT0005429375**

**Governance** dei prodotti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 e s.m.i. ("MIFID II") / mercato di riferimento costituito solo da clienti professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto da parte della Banca (come *infra* definita) in qualità di produttore, la valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni Perpetue (come *infra* definite) ha condotto alle seguenti conclusioni: (i) le Obbligazioni Perpetue hanno come mercato di riferimento solo i clienti professionali e le controparti qualificate (come definite nel Regolamento Intermediari implementativo della MiFID II) e (ii) tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni Perpetue a clienti professionali e controparti qualificate sono appropriati. Chiunque intenda successivamente offrire, vendere o raccomandare le Obbligazioni Perpetue (un "distributore") dovrà tenere presente la valutazione del mercato di riferimento operata dalla Banca; tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l'obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni Perpetue (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dalla Banca) e di stabilire appropriati canali di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

## 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i seguenti termini e definizioni avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

**Agente per il Calcolo:** indica l'Emittente ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue ai sensi dell'Articolo 21 (*Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento*) del Regolamento.

**Agente per il Pagamento:** indica l'Emittente ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa ai Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 21 (*Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento*) del Regolamento.

**Ammontare Massimo Distribuibile:** indica qualsiasi ammontare massimo distribuibile applicabile all'Emittente e/o al Gruppo (a seconda dei casi), che debba essere calcolato in conformità alla CRD IV e alle Disposizioni di Vigilanza e/o ai sensi di qualsiasi altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo.

**Attività Ponderate per il Rischio:** ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile ed indica, in qualsiasi momento, l'importo aggregato delle attività ponderate per il rischio dell'Emittente e/o del Gruppo.

**Autorità Rilevante:** indica la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia o qualsiasi autorità successiva in Italia o nell'Unione Europea che abbia la responsabilità della vigilanza prudenziale sull'Emittente o sul Gruppo e/o, a seconda del contesto, l'"Autorità di Risoluzione" o l'"Autorità Competente" come definite nella BRRD e/o nel Regolamento MRU.

**Base di Calcolo:** indica 30/360.

**BMR:** indica il Regolamento (UE) n. 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento, e s.m.i.

**BRRD:** indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e s.m.i.

**Capitale Aggiuntivo di Classe 1:** ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

**Capitale di Classe 1:** ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

**Capitale di Classe 2:** ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

**Capitale Primario di Classe 1 (CET1 Capital):** ha il significato – con riferimento alla Banca su base non consolidata e con riferimento al Gruppo su base consolidata – attribuito dall'art. 50 del CRR, come integrato dalla Normativa Bancaria Applicabile (ovvero, qualora non più in uso, indica qualsiasi termine successivo o

equivalente), in ogni caso calcolato in conformità a tale Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo alla Banca e/o al Gruppo (a seconda dei casi).

**Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (CET1 Ratio):** ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile, (i) in ogni caso calcolato in conformità a tale Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo alla Banca e/o al Gruppo (a seconda dei casi), (ii) determinato dal rapporto tra il *CET1 Capital* e le Attività Ponderate per il Rischio ed (iii) espresso in termini percentuali.

**Codice Civile:** indica il codice civile di tempo in tempo vigente nella Repubblica Italiana.

**Comunicazione dell'Evento Attivatore:** indica la comunicazione di cui all'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*), punto (ii), che conterrà indicazione (a) del verificarsi dell'Evento Attivatore; (b) dell'Importo della Svalutazione (con specificazione del relativo metodo di calcolo); e (c) della Data della Svalutazione.

**Convenzione di Calcolo:** indica *Following Business Day Convention Unadjusted*.

**CRD IV:** indica la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e s.m.i.

**CRR:** indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e s.m.i.

**Data della Svalutazione:** indica la data in cui una Svalutazione avrà effetto ovvero ha avuto effetto.

**Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset:** indica, con riferimento a un Periodo di Interessi di *Reset*, la data che cade 2 (due) Giorni Lavorativi prima della Data di *Reset* in cui inizia il relativo Periodo di Interessi di *Reset*.

**Data di Emissione:** ha il significato di cui all'Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.

**Data di Godimento:** ha il significato di cui all'Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.

**Data di Pagamento:** indica la Prima Data di Pagamento (inclusa) e, successivamente ad essa, ad esempio il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al 1° (primo) Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention Unadjusted*).

**Data di Reset:** indica la Prima Data di *Reset* e ogni data che cade il 5° (quinto) anniversario successivo.

**Data di Rimborso Anticipato:** indica la Prima Data di *Reset* e qualsiasi Giorno Lavorativo successivo a tale Data.

**Decreti Attuativi della BRRD:** indica i Decreti Legislativi 16 novembre 2015, n. 180 e 181, che attuano la BRRD nella Repubblica Italiana, e s.m.i.

**Disposizioni di Vigilanza:** indica la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e s.m.i.

**Elementi Distribuibili** indica, ove non diversamente stabilito dalla Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo, un importo pari:

- (i) (a) all'ammontare dei profitti dell'Emittente alla fine dell'ultimo esercizio finanziario immediatamente precedente l'esercizio finanziario in cui cade la Data di Pagamento rilevante, (b) aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai titolari di strumenti di Fondi Propri (che, a titolo di chiarimento, esclude qualsiasi distribuzione pagata o eseguita a valere sugli strumenti del Capitale di Classe 2 o qualsiasi distribuzione che sia già stata conteggiata, a titolo di deduzione, nel calcolo dell'importo degli Elementi Distribuibili); diminuito
- (ii) di un importo pari alla somma (1) delle eventuali perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo, (2)

degli utili non distribuibili conformemente a disposizioni di legge o regolamento Europee o nazionali o a disposizioni previste dallo statuto dell'Emittente, come di tempo in tempo vigenti, e (3) delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente a disposizioni di legge o regolamento Europee o nazionali o a disposizioni previste dallo statuto dell'Emittente, come di tempo in tempo vigenti, in ogni caso con riferimento alla specifica categoria di strumenti di Fondi Propri cui le disposizioni di legge o regolamento Europee o nazionali o le disposizioni previste dallo statuto dell'Emittente si riferiscono,

considerando che tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'Emittente e non dei conti consolidati.

**Emittente:** indica la società Banca Cambiano 1884 S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), viale Antonio Gramsci, 34, capitale sociale pari a Euro 232.800.000,00 (duecentotrentaduemilioniottocentomila/00), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209, iscritta al n. 5667 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capogruppo del Gruppo.

**Euro:** indica la moneta unica in vigore tra gli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato tale moneta in conformità alla legislazione dell'Unione Europea relativa all'Unione Economica e Monetaria o, qualora non dovesse più essere in vigore, la moneta che la sostituirà.

**Evento Attivatore:** indica che il Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 dell'Emittente su base non consolidata o del Gruppo su base consolidata (a seconda dei casi), in qualsiasi momento, è inferiore al Livello Attivatore.

**Evento Fiscale:** indica il verificarsi di un evento di variazione del regime fiscale relativo alle Obbligazioni Perpetue, in forza del quale l'Emittente è divenuto o diverrà obbligato a pagare importi aggiuntivi o supplementari a causa (i) di modifiche o variazioni di disposizioni di legge o regolamento della Repubblica Italiana o di disposizioni di qualsiasi ente politico o autorità della stessa ivi operante o avente potere impositivo (ivi incluso qualsiasi trattato di cui sia parte la Repubblica Italiana) ovvero (ii) di qualsiasi modifica nell'applicazione o interpretazione ufficiale di tali leggi o regolamenti, e la Banca non possa sottrarsi a tale obbligo ricorrendo a misure ragionevoli dalla stessa ritenute idonee, e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, qualora e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione dell'Autorità Rilevante, che tale variazione del regime fiscale sia rilevante e non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

**Evento Regolamentare:** indica il verificarsi di una modifica (o il possibile verificarsi di una modifica che l'Autorità Rilevante consideri essere sufficientemente certa) nel trattamento regolamentare delle Obbligazioni Perpetue rispetto alla classificazione alla Data di Emissione, la quale dia luogo, o sia probabile possa dare luogo, alla loro esclusione, in tutto o (nella misura consentita dalla Normativa Bancaria Applicabile) in parte, dal Capitale Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente e/o del Gruppo, o alla riclassificazione quali Fondi Propri di qualità inferiore e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione e, qualora e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, entrambe le seguenti condizioni risultino soddisfatte: (i) l'Autorità Rilevante ritenga tale modifica sufficientemente certa e (ii) l'Emittente dimostri in una maniera ritenuta soddisfacente dall'Autorità Rilevante che la modifica nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Perpetue non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

**Evento relativo al Tasso di Riferimento:** indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) il Tasso di Riferimento cessa di essere pubblicato sulla Pagina Rilevante a seguito della cessazione del calcolo o dell'amministrazione di tale *benchmark*; o (ii) la dichiarazione pubblica da parte dell'amministratore del Tasso di Riferimento che questi ha cessato, o cesserà, la pubblicazione del Tasso di Riferimento in modo permanente o a tempo indeterminato (in circostanze in cui non è stato nominato alcun amministratore successore che continuerà la pubblicazione del Tasso di Riferimento); o (iii) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento che il Tasso di Riferimento è stato, o sarà, abolito in modo permanente o a tempo indeterminato; o (iv) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento che indichi che l'utilizzo del Tasso di Riferimento sarà proibito o che il suo utilizzo sarà soggetto a restrizioni o conseguenze negative, in generale o con riguardo alle Obbligazioni Perpetue; o (v) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento che, a parere di tale supervisore, (a) il Tasso di Riferimento non è più rappresentativo di un mercato sottostante, o che (b) la metodologia per calcolare il Tasso di Riferimento è sostanzialmente

cambiata; o (vi) che è diventato o diventerà illecito per l'Agente di Calcolo o per l'Emittente calcolare un qualsiasi pagamento dovuto utilizzando il Tasso di Riferimento (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del BMR, qualora applicabile), fermo restando che una modifica del Tasso di Riferimento che non sia sostanziale non costituirà un Evento relativo al Tasso di Riferimento. In caso di una modifica della formula e/o della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per misurare il Tasso di Riferimento, dovrà farsi riferimento al Tasso di Riferimento basato sulla formula e/o metodologia modificata.

**Fondi Propri:** ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

**Giorno Lavorativo:** indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Firenze e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

**Gruppo:** indica il gruppo bancario Cambiano (ai sensi dell'art. 60 del TUB) costituito dalla Banca (in qualità di capogruppo) e dalle società da quest'ultima controllate (come definite ai sensi del TUB).

**Importo della Svalutazione:** indica l'importo che dovrà costituire oggetto di Svalutazione con riferimento al Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua – su base *pro rata* secondo quanto previsto dall'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) con efficacia a far data dalla relativa Data della Svalutazione e che sarà pari:

- (i) all'importo che – unitamente (a) alla Svalutazione di ogni altra Obbligazione Perpetua e (b) a (1) qualsiasi conversione in strumenti di Capitale Primario di Classe 1 o altri strumenti di capitale ovvero (2) svalutazione, di altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite, il tutto su base *pro rata* – sarebbe sufficiente per sanare l'Evento Attivatore (*i.e.* riportare il *CET1 Ratio* dell'Emittente e/o del Gruppo al Livello Attivatore); o
- (ii) se l'importo di cui al punto (i) che precede non fosse sufficiente per sanare l'Evento Attivatore ovvero lo stesso non fosse suscettibile di essere sanato, all'intero Valore Nominale Residuo ovvero all'importo necessario a ridurre il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua alla più piccola unità di tale Obbligazione Perpetua, come determinato dalla Normativa Bancaria Applicabile,

fermo restando che (a) con riferimento agli Strumenti di Assorbimento delle Perdite che prevedano un livello attivatore relativo al *CET1 Ratio* più alto del Livello Attivatore, il *pro rata* dell'importo della relativa svalutazione o conversione dovrà essere tenuto in considerazione soltanto nei limiti di quanto necessario per ripristinare il *CET1 Ratio* al Livello Attivatore; e (b) ciascun Strumento di Assorbimento delle Perdite, suscettibile di essere svalutato o convertito in strumenti del Capitale Primario di Classe 1 o altri strumenti di capitale, in tutto ma non in parte, dovrà essere considerato – ai fini del calcolo del *pro rata* nel contesto della determinazione dell'Importo della Svalutazione – assumendo che sia possibile una sua svalutazione o conversione soltanto parziale.

**Importo Massimo della Rivalutazione:** indica l'importo massimo, determinato in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile, pari al minore tra: (i) l'Utile Netto (a) moltiplicato per la somma dei Valori Nominali Originari di tutti gli Strumenti di Assorbimento delle Perdite svalutati dell'Emittente e (b) diviso per il Capitale di Classe 1 dell'Emittente; e (ii) l'Utile Netto Consolidato (a) moltiplicato per la somma dei Valori Nominali Originari di tutti gli Strumenti di Assorbimento delle Perdite svalutati del Gruppo e (b) diviso per il Capitale di Classe 1 del Gruppo, in ogni caso convertito in Euro e calcolato alla relativa Data di Rivalutazione, o il diverso importo che dovesse essere previsto dalla Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo.

**Interessi:** ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

**Intermediari Aderenti:** ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

**Investitori Qualificati:** ha il significato di cui all'Articolo 4 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue. Limiti di sottoscrizione e circolazione*) del Regolamento del Prestito.

**Liquidazione Coatta Amministrativa:** indica la procedura di cui agli articoli 80-94 del TUB.

**Livello Attivatore:** indica il 5,125% (cinque virgola 125 per cento) ovvero qualsiasi diverso livello minimo previsto, con riferimento agli Strumenti Aggiuntivi di Classe 1, ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile

di tempo in tempo alla Banca e al Gruppo.

**Margine:** indica la maggiorazione in *basis points* da applicare al tasso di riferimento tasso eur mid-swap.

**Monte Titoli:** indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari 6 – 20123 Milano.

**Normativa Bancaria Applicabile:** indica, in qualsiasi momento, le leggi, i regolamenti, i requisiti, le linee guida e le politiche relative all'adeguatezza patrimoniale in quel momento applicabili all'Emittente o al Gruppo, inclusi, a titolo esemplificativo, la BRRD, i Decreti Attuativi della BRRD, la Normativa CRD IV, il Regolamento MRU, le Disposizioni di Vigilanza e qualsiasi altro regolamento, requisito, linea guida o *policy* relativa all'adeguatezza patrimoniale, in quel momento in vigore, dell'Autorità Rilevante (indipendentemente dal fatto che tali requisiti, linee guida o politiche abbiano forza di legge e siano o meno applicabili in modo generale o specifico all'Emittente e/o al Gruppo) o delle istituzioni dell'Unione Europea.

**Normativa CRD IV:** indica (i) la CRR, (ii) la CRD IV, (iii) il Regolamento Delegato nonché (iv) qualsiasi altro regolamento, direttiva, provvedimento, regola, disposizione, linea guida, interpretazione, etc. in materia di requisiti di capitale introdotto dall'Autorità Rilevante o che sia comunque applicabile alla Banca (su base individuale e/o consolidata) e/o al Gruppo, in vigore precedentemente alla Data di Emissione o successivamente, che prescriva specifici requisiti da soddisfare da parte degli strumenti finanziari per la loro inclusione nei Fondi Propri (su base consolidata o non consolidata).

**Obbligazioni Perpetue:** ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

**Periodo di Interessi:** indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa) ovvero, limitatamente (i) al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa) e (ii) all'ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento immediatamente precedente (inclusa) e la data di rimborso (esclusa) ai sensi dell'Articolo 11 (*Rimborso delle Obbligazioni Perpetue*).

**Periodo di Interessi di Reset;** indica il periodo compreso tra una Data di *Reset* (inclusa) e la successiva Data di *Reset* (esclusa).

**Periodo di Offerta:** indica il periodo di cui all'Articolo 4 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue. Limiti di sottoscrizione e circolazione*) del Regolamento del Prestito.

**Periodo di Offerta Aggiuntivo:** ha il significato di cui all'Articolo 4 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue. Limiti di sottoscrizione e circolazione*) del Regolamento del Prestito.

**Portatori delle Obbligazioni Perpetue:** ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

**Potere di Assorbimento Perdite:** indica qualsiasi potere di svalutazione, conversione, trasferimento, modifica o sospensione, relativo alla risoluzione o indipendente da una qualsiasi azione di risoluzione, di enti creditizi, imprese di investimento e/o entità del Gruppo, in forza e applicabile alla Banca e al Gruppo, di volta in volta concesso ai sensi di, ed esercitato in conformità a, qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito (italiano o europeo) in vigore nella Repubblica italiana, inclusi (i) il Regolamento MRU; (ii) la BRRD e i Decreti Attuativi della BRRD; e (iii) gli strumenti, norme e *standard* stabiliti a norma degli stessi, ai sensi dei quali una qualsiasi obbligazione di un'entità regolamentata (o altra entità affiliata a tale entità regolamentata) possa essere trasferita, ridotta, cancellata, modificata o convertita in azioni, altri titoli o altre obbligazioni di tale entità regolamentata o di qualsiasi altro soggetto (o sospesa per un periodo temporaneo).

**Prestito Obbligazionario Perpetuo o Prestito:** ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

**Prezzo di Emissione:** ha il significato di cui all'Articolo 5 (*Valuta e Prezzo di Emissione*) del Regolamento del Prestito.

**Prima Data di Pagamento:** indica la data del primo pagamento delle cedole (ad esempio 15/06/2021).

**Prima Data di Reset:** indica la Data di Pagamento in cui la cedola viene ricalcolata (ad esempio 15/12/2025).

**Regolamento o Regolamento del Prestito:** indica il presente regolamento del Prestito.

**Regolamento Delegato:** indica il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio

2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, e s.m.i.

**Regolamento Emittenti:** indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

**Regolamento Intermediari:** indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i.

**Regolamento MRU:** indica il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, e s.m.i.

**Requisito di Assorbimento delle Perdite:** indica il potere dell'Autorità Rilevante di imporre che i Fondi Propri o le altre passività dell'Emittente o di altre società del Gruppo (a seconda dei casi) siano soggette, in tutto o in parte, a meccanismi di svalutazione ovvero di conversione in strumenti di *CET1* o altri strumenti di partecipazione al capitale.

**Rivalutazione:** ha il significato di cui all'Articolo 10 (*Meccanismo di Rivalutazione*) del Regolamento del Prestito.

**Strumenti Aggiuntivi di Classe 1:** ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

**Strumenti di Assorbimento delle Perdite:** indica, in ogni momento, qualsiasi strumento (diverso dalle Obbligazioni Perpetue) direttamente o indirettamente emesso dall'Emittente o (se applicabile) da altro membro del Gruppo che, in quel momento, (i) si qualifichi come Strumento Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente o (se applicabile) del Gruppo e (ii) sia soggetto ad utilizzo mediante conversione in strumenti del Capitale Primario di Classe 1 o altro strumento di capitale o a utilizzo mediante svalutazione del Valore Nominale Residuo in caso di riduzione del Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 al di sotto di una determinata soglia.

**Strumenti Junior:** indica (i) le azioni ordinarie o eventuali ulteriori categorie di azioni dell'Emittente; (ii) qualsiasi strumento, titolo o passività dell'Emittente (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, del codice civile) che sia parificato (c.d. *pari passu*) con gli strumenti *sub* (i) e/o che sia subordinato rispetto alle Obbligazioni Perpetue; (iii) qualsiasi strumento o titolo emesso da una società del Gruppo (diversa dalla Banca) e che sia garantito dall'Emittente, con una garanzia o altro strumento parificato (c.d. *pari passu*) con gli strumenti, titoli e obblighi di cui ai punti (i) e (ii) e/o che sia subordinato rispetto alle Obbligazioni Perpetue.

**Strumenti Paritari:** indica (i) qualsiasi strumento subordinato e perpetuo o qualsiasi altro strumento finanziario dell'Emittente che sia qualificato come Strumento Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente (incluse le Obbligazioni Perpetue) e (ii) qualsiasi strumento o altra passività dell'Emittente che, in caso di insolvenza di liquidazione (volontaria o involontaria) o di sottoposizione a procedure fallimentari (inclusa la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, sia parificato (*pari passu*) alle Obbligazioni Perpetue.

**Svalutazione:** ha il significato di cui all'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento del Prestito.

**Tasso Alternativo:** indica il tasso che, in caso di verificarsi di un Evento relativo al Tasso di Riferimento e nel rispetto del BMR, dovesse essere formalmente raccomandato (ove ed in quanto applicabile): (i) dal gruppo di lavoro del settore privato per i tassi sui prestiti privi di rischio in Euro; (ii) dall'amministratore del Tasso di Riferimento; (iii) dall'autorità competente ai sensi della BMR per la vigilanza sull'amministratore del Tasso di Riferimento; (iv) dalle autorità nazionali competenti designate ai sensi del BMR; oppure (v) dalla Banca Centrale Europea. In mancanza delle summenzionate raccomandazioni, il Tasso Alternativo sarà il tasso individuato dall'Agente per il Calcolo (o da un soggetto terzo nominato dalla Banca che abbia le competenze necessarie per svolgere questo ruolo) tenendo in considerazione le indicazioni che saranno desumibili dalla prassi di mercato. Qualora non fosse comunque possibile determinare il Tasso Alternativo con le modalità sopra descritte entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti ciascuna Data di Pagamento, il tasso applicato sarà quello adottato per il Periodo di Interessi immediatamente precedente a quello in cui è cessata la fornitura del Tasso di Riferimento.

**Tasso di Interesse:** ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento e sarà pari, a seconda dei casi, al Tasso di Interesse Iniziale o al Tasso di Interesse di *Reset*.

**Tasso di Interesse di *Reset*:** indica, con riferimento ad un Periodo di Interessi di *Reset*, la somma (i) del *tasso eur mid-swap* a 5 (cinque) anni relativo a tale periodo e (ii) del Margine, somma convertita da base annuale a base semestrale.

**Tasso di Interesse Iniziale:** ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

**tasso *eur mid-swap* a 5 (cinque) anni (Tasso di Riferimento):** indica, con riferimento ad un Periodo di Interessi di *Reset* e a una Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*, (i) il tasso annuale *mid-swap* per le transazioni *swap* in Euro (*annual mid-swap rate for Euro swap transactions*) a 5 (cinque) anni decorrenti dalla relativa Data di *Reset*, espresso in percentuale, rilevato sulla pagina Bloomberg o Il Sole 24 Ore (ovvero su altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) (la "**Pagina Rilevante**"); o (ii) qualora la Pagina Rilevante non sia disponibile e/o il tasso *eur mid-swap* a 5 (cinque) anni non compaia sulla Pagina Rilevante all'ora prevista alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*, l'Agente per il Calcolo, potrà stabilire un valore sostitutivo per tale tasso non disponibile – richiedendo a 5 (cinque) primari operatori selezionati dallo stesso Agente per il Calcolo di fornire tale tasso – sulla base dei seguenti criteri: (a) se almeno 3 (tre) quotazioni vengono fornite, il tasso per il periodo di calcolo sarà la media aritmetica delle quotazioni, eliminando la quotazione più elevata (o, nel caso di uguaglianza, una delle più elevate) e la quotazione più bassa (o, nel caso di uguaglianza, una delle più basse); e (b) se vengono fornite meno di 3 (tre) quotazioni, il tasso per il periodo di calcolo sarà determinato con ragionevole discrezione dall'Agente per il Calcolo, il quale dovrà agire secondo buona fede, con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e secondo metodologie comunemente accettate nella prassi commerciale.

**TUB:** indica il Decreto Legislativo n. 385 del 1° dicembre 1993 e s.m.i.

**TUF:** indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i.

**Utile Netto:** indica l'utile civilistico e su base non consolidata dell'Emittente, come risultante dal più recente bilancio civilistico approvato dall'Assemblea dei Soci della Banca.

**Utile Netto Consolidato:** indica l'utile su base consolidata del Gruppo, come risultante dal più recente bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

**Valore Nominale:** ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

**Valore Nominale Originario:** indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione Perpetua, il Valore Nominale alla Data di Emissione, e con riferimento ad ogni altro Strumento di Assorbimento delle Perdite il valore nominale di tale Strumento di Assorbimento delle Perdite alla relativa data di emissione.

**Valore Nominale Residuo:** indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione Perpetua o ad ogni altro Strumento di Assorbimento delle Perdite, ad ogni data, il Valore Nominale Originario di tale Obbligazione Perpetua ovvero di tale Strumento di Assorbimento delle Perdite, come ridotto di tempo in tempo (anche in 1 (una) o più volte) a seguito di una svalutazione e/o rivalutato di tempo in tempo (anche in 1 (una) o più volte) a tale data o prima di tale data.

## **2. Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue**

Il presente Regolamento disciplina l'emissione, da parte dell'Emittente, di un prestito obbligazionario perpetuo, denominato "*Banca Cambiano 1884 prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 Temporary Write Down - Serie 492*" (il "**Prestito Obbligazionario Perpetuo**" o "**Prestito**"), per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), costituito da massime n. 13 (tredici) obbligazioni perpetue c.d. *Additional Tier 1* (le "**Obbligazioni Perpetue**"), del valore nominale unitario pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "**Valore Nominale**"), al portatore e in taglio non frazionabile.

Il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle Obbligazioni Perpetue è IT0005429375.

Le Obbligazioni Perpetue saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi della Sezione I, del Capo IV, del Titolo II-*bis*, della Parte III, del TUF e del provvedimento congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e s.m.i. recante

"Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" (c.d. Provvedimento Unico sul *post-trading*).

Pertanto, in conformità a tale regime, (i) la consegna delle Obbligazioni Perpetue avverrà, a fronte del pagamento integrale del Prezzo di Emissione, mediante messa a disposizione per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**") e (ii) ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni Perpetue (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali e amministrativi potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con la normativa applicabile. I portatori delle Obbligazioni Perpetue (i "**Portatori delle Obbligazioni Perpetue**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni Perpetue. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio delle certificazioni e comunicazioni di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.

### **3. Natura giuridica del Prestito Obbligazionario Perpetuo**

#### **3.1. Status**

Le Obbligazioni Perpetue costituiscono passività subordinate e non garantite della Banca e si qualificano come Strumenti Aggiuntivi di Classe 1.

In caso di liquidazione (volontaria o involontaria) o di sottoposizione a procedure fallimentari (inclusa la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, il diritto di ciascun Portatore delle Obbligazioni Perpetue al pagamento (i) del Valore Nominale Residuo (eventualmente ridotto dell'Importo della Svalutazione con riferimento ad un Evento Attivatore che si sia già verificato ma la cui Data della Svalutazione non sia ancora intercorsa) delle Obbligazioni Perpetue e (ii) degli altri importi eventualmente dovuti con riferimento alle Obbligazioni Perpetue (incluso il pagamento di qualsiasi Interesse maturato e non ancora pagato e non cancellato) sarà soddisfatto:

- *pari passu* con tutti gli altri Portatori delle Obbligazioni Perpetue;
- almeno *pari passu* con i pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti Paritari (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti Paritari) esistenti o futuri dell'Emittente;
- con priorità rispetto ai pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti *Junior* (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti *Junior*) esistenti o futuri dell'Emittente;
- subordinatamente rispetto ai pagamenti dovuti (i) ai depositanti della Banca, presenti e futuri; (ii) ad altri creditori non subordinati dell'Emittente, presenti e futuri; (iii) ad altri creditori subordinati dell'Emittente, presenti e futuri (diversi dai portatori di Strumenti Paritari e/o Strumenti *Junior*), aventi un minor grado di subordinazione, inclusi, *inter alia*, gli strumenti di Capitale di Classe 2.

Rimane, inoltre, inteso che i Portatori delle Obbligazioni Perpetue non potranno far valere alcun diritto di compensazione con riferimento a ciascun importo dovuto dall'Emittente (a titolo di capitale o Interesse) derivante dalle, o connesso alle, Obbligazioni Perpetue.

#### **3.2. Durata**

Il Prestito Obbligazionario Perpetuo non ha una data di scadenza e potrà essere rimborsato soltanto nel rispetto delle previsioni dell'Articolo 11 (Rimborso delle Obbligazioni Perpetue) che segue.

#### **3.3. Requisito di Assorbimento delle Perdite**

Le Obbligazioni Perpetue sono soggette al Requisito di Assorbimento delle Perdite, ove richiesto dalla BRRD e/o dal Regolamento MRU, in conformità ai poteri dell'Autorità Rilevante e qualora l'Autorità Rilevante stabilisca che l'applicazione del Requisito di Assorbimento delle Perdite è necessaria.

### **4. Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

Le Obbligazioni Perpetue possono essere sottoscritte a partire dal 07/12/2020 al 15/12/2020 (il "**Periodo di Offerta**").

In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito Obbligazionario Perpetuo entro la scadenza del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà, senza il consenso dei Portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte o di terzi, offrire ed emettere le Obbligazioni Perpetue – aventi a tutti gli effetti gli stessi termini

e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni Perpetue sottoscritte nel Periodo di Offerta, in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni Perpetue stesse – nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti di volta in volta dall'Emittente (il "**Periodo di Offerta Aggiuntivo**"). Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà tempestivamente – ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli – comunicato dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*).

Ciascuna data di emissione successiva alla Data di Emissione sarà comunicata, dall'Emittente, a Monte Titoli, tempestivamente ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli e/o dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

L'Emittente potrà, inoltre, durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue in una o più *tranche* ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni Perpetue, dandone comunicazione ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*) del Regolamento e comunque nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile.

Il Prestito Obbligazionario Perpetuo è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che abbiano la qualifica di clienti professionali (di diritto o su richiesta) o controparti qualificate, ai sensi, rispettivamente, (i) dell'art. 35, comma 1, lett. d) e dell'Allegato 3 e (ii) dell'art. 61, del Regolamento Intermediari (collettivamente gli "**Investitori Qualificati**").

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni Perpetue, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento delle Obbligazioni Perpetue a soggetti che non siano Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni Perpetue sono emesse con modalità che consentano alla Banca di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi (i) dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 e s.m.i. (il c.d. "Regolamento Prospetti") nonché (ii) ai sensi dell'art. 100 del TUF e dell'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

L'offerta delle Obbligazioni Perpetue è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni Perpetue, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia). Conseguentemente, le Obbligazioni Perpetue non sono né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (e successive modifiche e integrazioni), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi altro paese nella quale la vendita e/o la sottoscrizione di titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni Perpetue in uno qualsiasi dei suddetti paesi o, comunque, al di fuori dell'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia espressamente consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui s'intende dare corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni Perpetue; o (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che consentano la circolazione delle Obbligazioni Perpetue medesime.

La circolazione delle Obbligazioni Perpetue avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni.

## **5. Valuta e Prezzo di Emissione**

Il Prestito Obbligazionario Perpetuo è denominato in Euro e gli Interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Fatto salvo quanto segue, ciascuna Obbligazione Perpetua è emessa alla pari, ovvero al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione Perpetua, pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione Perpetua senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i sottoscrittori (il "**Prezzo di Emissione**").

Ogni Obbligazione Perpetua sottoscritta dovrà essere integralmente liberata mediante pagamento integrale del Prezzo di Emissione.

## **6. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito è emesso in data 15/12/2020 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

## **7. Interessi**

### **7.1. Maturazione degli Interessi**

Ferme restando le ulteriori previsioni del Regolamento (in particolare l'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e l'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*)), le Obbligazioni Perpetue sono fruttifere di interessi (gli "**Interessi**"), su base non cumulativa, a partire dalla Data di Godimento (inclusa), al tasso di interesse applicabile (il "**Tasso di Interesse**"), calcolato sul Valore Nominale Residuo non ancora rimborsato delle Obbligazioni Perpetue secondo le seguenti previsioni.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione Perpetua cesserà di maturare Interessi alla data prevista per il relativo rimborso in conformità all'Articolo 11 (*Rimborso delle Obbligazioni Perpetue*), restando inteso che, qualora, a tale data, l'Emittente non proceda al rimborso del Valore Nominale Residuo in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni Perpetue continueranno a maturare Interessi ad un tasso pari all'applicabile Tasso di Interesse fino alla data di effettivo pagamento.

### **7.2. Interessi fino alla Prima Data di Reset (esclusa)**

Il Tasso di Interesse applicabile per ciascun Periodo di Interessi compreso tra la Data di Godimento (inclusa) fino alla Prima Data di *Reset* (esclusa) sarà pari al 5% (cinque per cento) annuo lordo (il "**Tasso di Interesse Iniziale**").

### **7.3. Interessi fino dalla Prima Data di Reset (inclusa)**

Il Tasso di Interesse applicabile per ciascun Periodo di Interessi, a partire dalla Prima Data di *Reset* (inclusa), sarà pari al Tasso di Interesse di *Reset* annuo lordo applicabile al rilevante Periodo di Interessi di *Reset* in cui cade il Periodo di Interessi rilevante.

### **7.4. Determinazione del Tasso di Interesse di Reset con riferimento a un Periodo di Interessi di Reset**

L'Agente per il Calcolo procederà a determinare il Tasso di Interesse di *Reset* con riferimento ad un dato Periodo di Interessi di *Reset* alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*, ovvero, successivamente ad essa, nei tempi tecnici minimi e strettamente necessari.

### **7.5. Comunicazione del Tasso di Interesse di Reset**

L'Emittente procederà a comunicare ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue, con le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*), il Tasso di *Reset* applicabile a ciascun Periodo di Interessi di *Reset* nei tempi tecnici minimi strettamente necessari ma, in ogni caso, prima di ciascuna Data di *Reset*.

### **7.6. Calcolo degli Interessi**

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dall'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*), l'importo di ogni cedola di Interessi pagabile, con riferimento a ciascuna Obbligazione Perpetua per ciascun Periodo di Interessi, sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo (i) utilizzando la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo e (ii) sulla base della seguente formula:

$$\text{cedola} = \text{VN} * \text{TI} * \text{P}$$

dove:

**VN**: Valore Nominale o il Valore Nominale Residuo (a seconda dei casi)

**TI**: Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse di *Reset* (a seconda dei casi)

**P**: Periodo di Interessi/giorni dell'anno.

### **7.7. Evento relativo al Tasso di Riferimento**

Qualora dovesse verificarsi un Evento relativo al Tasso di Riferimento, sarà adottato il Tasso Alternativo, che

(i) sostituirà il Tasso di Riferimento e (ii) sarà utilizzato dall'Agente per il Calcolo per il calcolo degli Interessi dovuti. L'Agente per il Calcolo effettuerà tutte le necessarie determinazioni e rettifiche necessarie a tale sostituzione.

## **8. Cancellazione degli Interessi**

### **8.1. Pagamento discrezionale degli Interessi**

Il pagamento degli Interessi a valere sulle Obbligazioni Perpetue avverrà su base discrezionale dell'Emittente, che potrà quindi decidere di non effettuare e cancellare (in tutto o in parte), su base non cumulativa e per un periodo di tempo illimitato, qualsiasi pagamento di Interessi che sarebbe altrimenti stato dovuto a qualsiasi Data di Pagamento.

Il pagamento degli Interessi potrà inoltre avvenire soltanto a valere su Elementi Distribuibili.

### **8.2. Limitazioni al pagamento discrezionale degli Interessi**

Fermo restando (i) il diritto dell'Emittente di procedere al non pagamento e alla cancellazione degli Interessi di cui all'Articolo 8.1 (*Pagamento discrezionale degli Interessi*) che precede e (ii) il divieto (ove applicabile) di effettuare pagamenti sulle Obbligazioni Perpetue ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile (ed, in particolare, ai sensi delle applicabili previsioni delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV ovvero di qualsiasi altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile), prima che l'Ammontare Massimo Distribuibile sia calcolato e comunicato all'Autorità Rilevante, la Banca non dovrà effettuare e dovrà cancellare (in tutto o in parte) il pagamento degli Interessi relativamente alla relativa Data di Pagamento, qualora:

- (i) la somma (a) dell'importo di tutte le distribuzioni ed i pagamenti a titoli di interessi sulle Obbligazioni Perpetue e su tutti gli altri strumenti facenti parte dei Fondi Propri (escludendo, per chiarezza, gli strumenti di Capitale di Classe 2 che ) e (b) dell'importo di tutte le rivalutazioni potenziali a valere su qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite che sia stato nel frattempo svalutato, effettuati o da effettuare nell'esercizio finanziario in corso, ecceda l'ammontare degli Elementi Distribuibili alla relativa Data di Pagamento, escludendo i pagamenti e le distribuzioni che siano già state tenute in considerazione e calcolate ai fini della determinazione dell'ammontare degli Elementi Distribuibili;
- (ii) il limite alle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile trovi applicazione e (a) l'importo degli Interessi da corrispondere, (b) aggregato con (1) le distribuzioni dell'Emittente o del Gruppo (a seconda dei casi) – della tipologia di cui alle applicabili previsioni delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV e, se rilevante, di ogni altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile nonché (2) l'importo di qualsiasi rivalutazione a valere su qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite che sia stato nel frattempo svalutato, supererebbe l'Ammontare Massimo Distribuibile o comporterebbe il superamento di qualsiasi altra restrizione imposta, all'Emittente e/o al Gruppo (a seconda dei casi), con riferimento ai pagamenti sugli Strumenti Aggiuntivi di Classe 1, ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile;
- (iii) l'Autorità Rilevante chieda di non procedere al pagamento e di procedere alla cancellazione del pagamento di tali Interessi.

### **8.3. Interessi in caso di Svalutazione**

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora, durante un Periodo di Interessi, si verifichi una Svalutazione, gli Interessi maturati e non ancora pagati non verranno pagati e saranno automaticamente cancellati e l'importo degli Interessi da corrispondersi alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva a tale Periodo di Interessi, dovrà essere calcolato sul Valore Nominale Residuo (in assenza di Rivalutazione), ai sensi dell'Articolo 7.6 (*Calcolo degli Interessi*) che precede, assumendo, tuttavia, che il relativo Periodo di Interessi abbia avuto inizio alla Data della Svalutazione (inclusa).

### **8.4. Interessi in caso di Rivalutazione**

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora, durante un Periodo di Interessi, si verifichi una Rivalutazione, l'importo degli Interessi da corrispondere alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Periodo di Interessi dovrà essere calcolato come la somma: (i) dell'importo derivante dalla formula di cui all'Articolo 7.6 (*Calcolo degli Interessi*), utilizzando il Tasso di Interesse applicabile ed il Valore Nominale Residuo prima della Rivalutazione ed assumendo che il Periodo di Interessi sia terminato alla data della Rivalutazione

(esclusa) e (ii) dell'importo derivante dalla formula di cui all'Articolo 7.6 (*Calcolo degli Interessi*), utilizzando il Tasso di Interesse applicabile ed il Valore Nominale Residuo dopo la Rivalutazione ed assumendo che il Periodo di Interessi abbia avuto inizio alla data della Rivalutazione (inclusa).

#### **8.5. Effetti della cancellazione del pagamento degli Interessi**

Gli Interessi non pagati e cancellati, ai sensi del presente Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Rivalutazione*) non saranno dovuti, non si accumuleranno e non saranno pagati a qualsiasi data successiva e, inoltre, il relativo non pagamento e cancellazione non costituirà (i) un evento di inadempimento, accelerazione o *default* dell'Emittente; (ii) una violazione, da parte della Banca, di qualsiasi obbligo relativamente alle Obbligazioni Perpetue; (iii) un evento che possa dare luogo all'insolvenza dell'Emittente; (iv) un evento tale da legittimare i Portatori delle Obbligazioni Perpetue a richiedere la liquidazione, dissoluzione o scioglimento della Banca, fermo restando che i Portatori delle Obbligazioni Perpetue non potranno vantare alcun diritto, in caso di liquidazione o assoggettamento a procedura fallimentare dell'Emittente, a ricevere il pagamento degli Interessi non pagati e cancellati ovvero a ricevere il pagamento di qualsiasi altro importo (incluso a titolo di indennizzo o risarcimento); e (v) una limitazione, in capo all'Emittente, ad effettuare distribuzioni o pagamenti a favore dei titolari o portatori di strumenti *pari passu* o subordinati rispetto alle Obbligazioni Perpetue.

#### **8.6. Comunicazione della cancellazione del pagamento degli Interessi**

La Banca dovrà dare comunicazione del non pagamento e della cancellazione degli Interessi (in tutto o in parte) ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue, con le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*), almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Pagamento. Tale comunicazione dovrà indicare (i) l'importo degli Interessi non pagati e cancellati e, ove applicabile, (ii) l'importo degli Interessi non cancellati che verrà pagato alla relativa Data di Pagamento. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente per il Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

Rimane inteso che il mancato invio della sopracitata comunicazione preventiva non avrà alcun effetto e non inficerà il non pagamento e la cancellazione degli Interessi e non attribuirà alcun diritto ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue.

### **9. Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione**

Qualora si sia verificato un Evento Attivatore, la Banca dovrà:

- (i) informare immediatamente l'Autorità Rilevante del ricorrere dell'Evento Attivatore;
- (ii) inviare prontamente ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue, all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca) la Comunicazione dell'Evento Attivatore, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà la Svalutazione;
- (iii) cancellare qualsiasi Interesse maturato e non pagato fino alla Data della Svalutazione (esclusa);
- (iv) procedere senza indugio e, in ogni caso, entro 1 (un) mese (o il periodo più corto eventualmente richiesto dall'Autorità Rilevante) dalla determinazione del verificarsi di un Evento Attivatore, alla obbligata riduzione del Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua (la "**Svalutazione**") per un importo pari all'Importo della Svalutazione.

Il verificarsi di un Evento Attivatore sarà accertato dall'Emittente e/o dall'Autorità Rilevante e tale accertamento sarà vincolante per i Portatori delle Obbligazioni Perpetue.

Rimane inteso che, anche qualora la cancellazione degli Interessi ai sensi del punto (iii) che precede dovesse sanare l'Evento Attivatore, la Svalutazione dovrà comunque avere luogo e qualsiasi conseguente incremento del *CET1 Ratio* non dovrà essere considerato ai fini del calcolo dell'Importo della Svalutazione conseguente al verificarsi dell'Evento Attivatore.

La Svalutazione di ciascuna Obbligazione Perpetua (i) potrà avvenire in più di 1 (una) occasione e le Obbligazioni Perpetue potranno essere svalutate in più occasioni e (ii) dovrà essere effettuata (salvo che sia altrimenti previsto dalla Normativa Bancaria Applicabile e/o richiesto dall'Autorità Rilevante) su base *pro rata* con le altre Obbligazioni Perpetue nonché con la contemporanea (o sostanzialmente contemporanea)

svalutazione o conversione in strumenti di Capitale Primario di Classe 1 ovvero altri strumenti di capitale relativamente agli altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite.

## **10. Meccanismo di Rivalutazione**

Dopo che è intervenuta una Svalutazione, qualora sia stato registrato un Utile Netto e un Utile Netto Consolidato, la Banca potrà – a propria discrezione – rivalutare (in tutto o in parte) il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua (che non sia stata in precedenza integralmente rimborsata ovvero riacquistata e cancellata) fino al Valore Nominale, sulla base della seguente procedura e nel rispetto della Normativa Bancaria Applicabile (la "**Rivalutazione**").

In particolare, la Rivalutazione di ogni Obbligazione Perpetua potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (i) su base *pro rata* (sulla base del relativo Valore Nominale Residuo) con ciascuna altra Obbligazione Perpetua e con qualsiasi altro Strumento di Assorbimento delle Perdite (dell'Emittente e/o del Gruppo) precedentemente svalutato, i cui termini prevedano la possibilità di una rivalutazione a condizioni analoghe o sostanzialmente analoghe a quelle indicate nel presente Articolo 10 (*Meccanismo di Rivalutazione*) al ricorrere delle condizioni esistenti alla relativa data di Rivalutazione;
- (ii) qualora trovino applicazione le restrizioni sui pagamenti e sulle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile, l'importo di qualsiasi Rivalutazione delle Obbligazioni Perpetue – aggregata con (a) la rivalutazione del Valore Nominale Residuo di qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite (dell'Emittente e/o del Gruppo) precedentemente svalutato, (b) i pagamenti di interessi e le distribuzioni con riferimento alle Obbligazioni Perpetue e a qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite (dell'Emittente e/o del Gruppo) precedentemente svalutato e (c) qualsiasi altra distribuzione (dell'Emittente e/o del Gruppo) della tipologia di cui alle applicabili previsioni delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV e, se rilevante, di ogni altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile – non ecceda l'Ammontare Massimo Distribuibile (dell'Emittente o del Gruppo);
- (iii) l'importo di qualsiasi rivalutazione del Valore Nominale Residuo degli Strumenti di Assorbimento delle Perdite precedentemente svalutati dell'Emittente ovvero, in caso di Rivalutazione sulla base dell'Utile Netto Consolidato, del Gruppo (incluse in ogni caso le Obbligazioni Perpetue) – aggregata con i pagamenti a titolo di interesse e con le distribuzioni relativi a tali Strumenti di Assorbimento delle Perdite, effettuati o calcolati sulla base di un Valore Nominale Residuo inferiore al Valore Nominale Iniziale in qualsiasi momento successivo alla fine del precedente esercizio finanziario – non ecceda l'Importo Massimo della Rivalutazione.

L'Emittente non procederà, in ogni caso, ad una Rivalutazione, qualora:

- (a) sia stato accertato un Evento Attivatore, ma non sia ancora intervenuta la conseguente Svalutazione sulla base di tale Evento Attivatore;
- (b) sia stato accertato un Evento Attivatore e operata la conseguente Svalutazione, ma il Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 dell'Emittente e del Gruppo (secondo quanto applicabile) non è ancora ritornato al (o al di sopra del) Livello Attivatore relativo all'Evento Attivatore;
- (c) la Rivalutazione delle Obbligazioni Perpetue (assieme alla rivalutazione degli altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite precedentemente svalutati) comporterebbe il configurarsi di un Evento Attivatore, laddove effettuata.

Fermo restando quanto previsto dalle precedenti disposizioni del presente articolo, una Rivalutazione può avere luogo, in 1 (una) o più occasioni, finché il Valore Nominale Residuo dell'Obbligazione Perpetua non raggiunga l'ammontare del Valore Nominale.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere ad una Rivalutazione dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue una comunicazione della Rivalutazione, recante indicazione (i) dell'importo della Rivalutazione con riferimento a ciascuna Obbligazione Perpetua e (ii) della data di efficacia della Rivalutazione. Tale comunicazione dovrà essere inviata almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data di efficacia della Rivalutazione, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o

di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà la Rivalutazione. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

## **11. Rimborso delle Obbligazioni Perpetue**

### **11.1. Durata perpetua**

Ove non siano state rimborsate anticipatamente, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsabili alla data di scioglimento, dissoluzione, liquidazione (volontaria o meno) o fallimento (inclusa la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, ai sensi di (a) una delibera dell'assemblea dei soci dell'Emittente; (b) qualsiasi previsione statutaria dell'Emittente; o (c) qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

A tale data di rimborso, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate al Valore Nominale Residuo, oltre agli Interessi maturati e non pagati alla data prevista per il rimborso (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*).

Le Obbligazioni Perpetue non potranno essere rimborsate a facoltà dell'Emittente, ad eccezione dei casi di cui agli Articolari 11.2 (*Rimborso anticipato a facoltà dell'Emittente*), 11.3 (*Rimborso anticipato per motivi regolamentari*) e 11.4 (*Rimborso anticipato per motivi fiscali*) che seguono. I Portatori delle Obbligazioni Perpetue non avranno alcun diritto di richiedere il rimborso delle Obbligazioni Perpetue.

### **11.2. Rimborso anticipato a facoltà dell'Emittente**

L'Emittente potrà – a propria discrezione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante (ove necessario) e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile (inclusa la CRR e il Regolamento Delegato) nonché delle condizioni previste dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – rimborsare (in tutto ma non in parte) le Obbligazioni Perpetue, ad ogni Data di Rimborso Anticipato, al Valore Nominale Residuo unitamente agli Interessi maturati e non pagati a tale data (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione ovvero (ii) prima del 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CRR e dalla Normativa Bancaria Applicabile.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Tale comunicazione sarà irrevocabile salvo quanto previsto dall'Articolo 11.7 (*Ulteriori previsioni in tema di rimborso anticipato*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

### **11.3. Rimborso anticipato per motivi regolamentari**

Al verificarsi di un Evento Regolamentare, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni Perpetue (in tutto ma non in parte) – subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante (ove necessario) e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile (inclusa la CRR e il Regolamento Delegato) nonché delle condizioni previste dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – al Valore Nominale Residuo unitamente agli Interessi maturati e non pagati a tale data (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione ovvero (ii) prima del 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CRR e dalla Normativa Bancaria Applicabile.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue dovrà

inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Tale comunicazione sarà irrevocabile salvo quanto previsto dall'Articolo 11.7 (*Ulteriori previsioni in tema di rimborso anticipato*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

#### **11.4. Rimborso anticipato per motivi fiscali**

Al verificarsi di un Evento Fiscale, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni Perpetue (in tutto o in parte) – subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante (ove necessario) e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile (inclusa la CRR e il Regolamento Delegato nonché delle condizioni previste dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – al Valore Nominale Residuo unitamente agli Interessi maturati e non pagati a tale data (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione ovvero (ii) prima del 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CRR e dalla Normativa Bancaria Applicabile.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Tale comunicazione sarà irrevocabile salvo quanto previsto dall'Articolo 11.7 (*Ulteriori previsioni in tema di rimborso anticipato*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

#### **11.5. Riacquisto**

L'Emittente e le sue controllate potranno – nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Bancaria Applicabile e dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – riacquistare le Obbligazioni Perpetue a qualsiasi prezzo. Tali Obbligazioni Perpetue Riacquistate potranno – subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante – essere rivendute, rimesse o cancellate.

#### **11.6. Condizioni per il rimborso e il riacquisto**

Qualsiasi riacquisto o rimborso delle Obbligazioni Perpetue è subordinato al rispetto della Normativa Bancaria Applicabile e, in particolare, (i) al fatto di aver ottenuto (ove richiesta) la preventiva autorizzazione dell'Autorità Rilevante e (ii) all'osservanza delle condizioni di cui agli artt. 77 e 78 del CRR.

Inoltre, qualsiasi rimborso o riacquisto prima della data che cade il 5° (quinto) anniversario dalla Data di Emissione è anche subordinato al rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'art. 78, comma 4, del CRR ovvero dalle rilevanti disposizioni della Normativa Bancaria Applicabile.

#### **11.7. Ulteriori disposizioni in tema di rimborso anticipato**

Qualora, dopo l'invio della comunicazione di rimborso anticipato di cui agli Articoli 11.2 (*Rimborso anticipato a facoltà dell'Emittente*), 11.3 (*Rimborso anticipato per motivi regolamentari*) e 11.4 (*Rimborso anticipato per motivi fiscali*) ma prima dell'effettivo pagamento dell'importo relativo al rimborso anticipato, dovesse verificarsi un Evento Attivatore, la relativa comunicazione di rimborso anticipato si intenderà come automaticamente ritirata e priva di effetto e troveranno applicazione le disposizioni in materia di Svalutazione di cui all'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*). Inoltre, la Banca non potrà inviare alcuna comunicazione di rimborso anticipato di cui sopra dopo che si sia verificato un Evento Attivatore.

## **12. Pagamenti e servizio del Prestito Obbligazionario Perpetuo**

Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni Perpetue saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dai Portatori delle Obbligazioni Perpetue all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni Perpetue sono detenute.

Il pagamento del capitale, degli Interessi e di qualsiasi altra somma dovuta con riferimento alle Obbligazioni Perpetue sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento, come indicato all'Articolo 13 (*Regime fiscale*). Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai portatori delle Obbligazioni Perpetue in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli Interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni Perpetue non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue (*Following Business Day Convention Unadjusted*).

### **13. Regime fiscale**

Sarà a carico dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, dovesse essere riferita alle Obbligazioni Perpetue o alla quale le Obbligazioni Perpetue vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni Perpetue rispetto a quelle previste dalla vigente normativa fiscale applicabile, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni Perpetue al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

Gli Interessi sulle Obbligazioni Perpetue sono soggetti all'imposta sostitutiva in base alla normativa tempo per tempo vigente.

### **14. Assenza di garanzie**

Le Obbligazioni Perpetue non sono assistite da alcuna garanzia (reale o personale) rilasciata dall'Emittente o da qualsiasi altro soggetto e non trova applicazione la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### **15. Assenza di rappresentatività**

Ai sensi dell'art. 12 del TUB non si applicano gli artt. 2415 e ss. del Codice Civile. Per le Obbligazioni Perpetue non è dunque prevista alcuna forma di rappresentanza dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue e non è prevista alcuna costituzione di organizzazioni rappresentative degli stessi.

### **16. Eventi di accelerazione**

Nel caso di Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi degli artt. 80 e ss. del TUB ovvero di liquidazione volontaria in conformità all'art. 96-*quinquies* del TUB, le Obbligazioni Perpetue saranno immediatamente rimborsabili.

In caso di scioglimento, dissoluzione, liquidazione (volontaria o meno) o procedura fallimentare (inclusa la Liquidazione Coatta Amministrativa), i diritti dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue saranno (i) calcolati con riferimento al Valore Nominale Residuo, oltre agli Interessi maturati e non pagati alla data prevista per il rimborso (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'articolo 9 (Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione) e (ii) subordinati al rispetto delle previsioni dell'Articolo 3.1 (*Status*).

### **17. Termini di prescrizione**

I diritti dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli Interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data prevista per il relativo pagamento.

### **18. Comunicazioni**

Ai fini del presente Regolamento, tutte le comunicazioni dell'Emittente sono effettuate mediante pubblicazione sul sito *internet* [www.bancacambiano.it](http://www.bancacambiano.it) e/o sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero con le eventuali

ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Bancaria Applicabile).

In aggiunta a quanto sopra, tutte le comunicazioni ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue potranno essere effettuate anche tramite Monte Titoli e, ove possibile, direttamente a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r.

Tutte le comunicazioni dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue all'Emittente potranno essere effettuate per iscritto mediante (i) lettera raccomandata a/r alla sede legale *pro tempore* dell'Emittente (che alla Data di Emissione è Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze) ovvero (ii) posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Emittente: pec@pec.bancacambiano.it

## **19. Varie**

La sottoscrizione, acquisto e titolarità delle Obbligazioni Perpetue comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le rilevanti norme di legge e regolamento (ivi inclusa la Normativa Bancaria Applicabile).

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno automaticamente adeguate alle eventuali modifiche che potrebbero intervenire nella disciplina degli Strumenti Aggiuntivi di Classe 1 ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, al fine di assicurare nel tempo la computabilità delle Obbligazioni Perpetue nei Fondi Propri dell'Emittente, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 11.3 (*Rimborso anticipato per motivi regolamentari*). In tali circostanze, l'Emittente comunicherà ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue le modifiche sopravvenute con le modalità previste dall'Articolo 18 (*Comunicazioni*) del Regolamento.

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e/o dell'Agente per il Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di dolo, colpa grave o errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti, a seconda dei casi, dell'Emittente e dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue.

Ogni importo sarà arrotondato al centesimo di Euro 0,005 (zero virgola 005) arrotondati al centesimo di Euro superiore).

## **20. Riconoscimento del potere di *bail-In***

Per effetto della sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni Perpetue, ciascun Portatore delle Obbligazioni Perpetue riconosce ed accetta (i) gli effetti dell'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite da parte dell'Autorità Rilevante, in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile in vigore nella Repubblica Italiana (inclusa, *inter alia*, qualsiasi disposizione di implementazione della BRRD, tra le quali, *inter alia*, i Decreti Attuativi della BRRD), esercizio che può risultare, *inter alia*, (a) nella riduzione, totale o parziale, del Valore Nominale delle Obbligazioni Perpetue unitamente a qualsiasi Interesse maturato e non pagato; (b) nella conversione, totale o parziale, del Valore Nominale delle Obbligazioni Perpetue, unitamente a qualsiasi Interesse maturato e non pagato, in azioni ordinarie, altri strumenti o passività della Banca o di un'altra entità, anche attraverso la modifica o variazione del presente Regolamento; (c) nella cancellazione delle Obbligazioni Perpetue o del relativo valore nominale unitamente a qualsiasi Interesse maturato e non pagato; e (d) nella modifica della durata delle Obbligazioni Perpetue o nella modifica dell'importo degli Interessi e/o del Tasso di Interesse o delle Date di Pagamento, ivi inclusa la sospensione del relativo pagamento; e (ii) le possibili modifiche e variazioni del presente Regolamento, come ritenute necessarie dall'Autorità Rilevante, per dare effetto all'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite.

Rimane inteso che l'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite da parte dell'Autorità Rilevante non costituisce un evento di inadempimento o di *default* in capo all'Emittente, e i termini e condizioni delle Obbligazioni Perpetue continueranno ad applicarsi con riferimento al Valore Nominale Residuo e a qualsiasi pagamento da realizzarsi con riferimento alle Obbligazioni Perpetue, così come eventualmente modificati per effetto dei cambiamenti e/o integrazioni che l'Autorità Rilevante possa decidere di richiedere in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile.

Inoltre, qualsiasi riduzione, cancellazione e/o conversione in azioni ordinarie o altre passività (i) del Valore Nominale delle, e/o (ii) di qualsiasi distribuzione a valere sulle, Obbligazioni Perpetue, a seguito dell'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite dell'Autorità Rilevante è distinta e separata dalle previsioni di cui agli Articoli 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) di cui al presente Regolamento.

Una volta avuta comunicazione, da parte dell'Autorità Rilevante, dell'esercizio di un Potere di Assorbimento delle Perdite, l'Emittente dovrà darne pronta comunicazione ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*). Rimane inteso che il mancato invio della sopracitata comunicazione preventiva non avrà alcun effetto e non inficerà l'esercizio del Potere di Assorbimento Perdite.

#### **21. Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento**

L'eventuale sostituzione dell'Agente per il Calcolo e/o dell'Agente per il Pagamento sarà comunicata con le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*).

#### **22. Legge applicabile e giurisdizione**

Le Obbligazioni Perpetue sono emesse in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana.

Per le controversie relative alle Obbligazioni Perpetue e/o al Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.